LA VOCE DELLA GIURISPRUDENZA

1. — La nostra rivista, fondata esattamente un secolo fa, ha avuto una vita a fasi alterne e con molte interruzioni sin quando fu presa in cura, nel 1945, da un ristretto gruppo di giuristi napoletani, dei quali restiamo, come condirettori, l'illustre collega Francesco Santoro-Passarelli ed io. Si è adeguata essa in questi anni agli impegni assunti nel 1945?

Per quanto concerne coloro che vi hanno lavorato e che vi lavorano, mi sentirei di dire, senza iattanza, ma anche senza falsa modestia, di sí. È doveroso aggiungere, peraltro, che la realtà con cui *Diritto e giurisprudenza* si è trovata a misurarsi, sia per quanto riguarda la legislazione, sia per quanto riguarda la giurisprudenza giudiziaria, in piccola parte ha corrisposto finora alla nobiltà (o ingenuità?) delle previsioni del 1945. I codici di diritto privato sono sempre in attesa di organiche riforme e vivono intanto di disordinati rattoppi. Le altre leggi sopravvenute fanno ciascuna (o quasi) parte per se stessa e sono ben lontane da una sufficiente coerenza tra loro e col resto dell'ordinamento. La giurisprudenza dei giudici mostra sempre minori segni di coerenza interna e di ragionati approfondimenti. La giurisprudenza dei giuristi opera, d'altra parte, in misura chiaramente insufficiente per contenere e correggere tanta e tanto crescente anarchia.

La situazione attuale, insomma, è tale che la funzione delle riviste di giurisprudenza, tra cui la nostra, non soltanto non è esaurita, ma è, al contrario, piú indispensabile di prima. Indispensabile ai fini di un solerte richiamo di tutti (legislatore, giudici, giuristi) ad attivamente cooperare acché il diritto italiano non si disgreghi ulteriormente, ma torni ad essere un ordinamento organico e ben proporzionato, avvedutamente applicato in sede giudiziaria, oculatamente studiato, criticato e migliorato dalla « dottrina ». Da una dottrina che non si perda nel jheringiano « cielo dei concetti giuridici », ma sia sensibile alle istanze sociali, alle esigenze dei casi concreti, alla necessità di costruire il diritto partendo dalle sue basi reali e non da progetti e disegni che scendono dall'alto.

* In *Diritto e Giurisprudenza* 99 (1984) 817 ss.

2. — Legislatore, giudici, giuristi. Cominciando dal primo, sia lecito addebitare al legislatore italiano (a prescindere da ogni questione circa la sua maggiore o minore sensibilità sociale) una scarsa sensibilità alle esigenze della tecnica giuridica: piú precisamente, una grave indifferenza verso le esigenze di uniformità lessicale e sintattica del linguaggio giuridico.

A dimostrarlo basta una scorsa alla *Gazzetta ufficiale* degli anni della nostra repubblica, dal 1948 ad oggi. Il linguaggio dei codici, che pure abbiamo, non è stato rispettato, sia pure per eliminarlo o modificarlo, nemmeno nelle leggi di parziale modifica dei codici stessi: per esempio, nella cosí detta riforma del diritto di famiglia. Quanto alle altre leggi, l'ho detto: ognuna (o quasi) fa parte per se stessa, con un linguaggio proprio, reso piú confuso e spesso contraddittorio dal travaglio parlamentare (fusione o contemperamento di proposte diverse, emendamenti, subemendamenti ecc.) da cui esse escono.

So e sto qui ad attestare, per esperienza diretta, che in parlamento qualunque appello alla coerenza tecnica e linguistica delle leggi che si discutono cade quasi sempre nel vuoto. O vi è indifferenza al richiamo, oppure vi è incomprensione, o infine vi è comprensione, ma si obietta che « la questione è politica » e che deve prevalere su ogni altra considerazione il garbuglio di parole su cui tra le parti politiche, dopo lunghi tira e molla, finalmente in qualche modo ci si accorda. Ed è cosí che vengono alla luce certi mostri legislativi (si pensi alla legge sulla edificabilità dei suoli o a quella sull'equo canone delle locazioni urbane), che daranno poi luogo a miriadi di questioni giudiziarie e che dopo breve tempo bisognerà tentare di raddrizzare mediante leggi di interpretazione autentica o leggi di riforma delle riforme.

Un modo per ovviare, almeno in parte, al grave inconveniente potrebbe essere quello di costituire presso le due assemblee parlamentari un ufficio legislativo (meglio se unico ed interparlamentare) incaricato, con funzioni consultive e propositive, di mettere in ordine e coordinare i testi dei progetti e quelli pervenuti, dopo la discussione, alla vigilia del voto. Ma non mi nascondo che l'idea è di difficile realizzazione a causa della resistenza che sarebbe inevitabilmente opposta dagli uffici legislativi dei vari ministeri, da quelli dei partiti politici, da quelli delle organizzazioni sindacali e via dicendo. Né va taciuto che le influenze ed i giochi politici non mancherebbero di farsi valere anche in sede di composizione degli uffici legislativi, col possibile risultato della creazione di altre entità malfunzionanti tra le molte che già vi sono.

Certo è che, se si procederà nella confezione delle leggi e dei prov-

vedimenti equiparati con il metodo assolutamente negativo finora adottato, è vicino il giorno in cui la giungla delle leggi italiane sarà del tutto impercorribile, salvo che lungo fortunosi sentieri, dai suoi interpreti, giudici o giuristi che siano. La certezza del diritto, che già oggi come oggi è ben lungi dall'essere una realtà, diverrà allora solamente un sogno.

3. — Passiamo ai giudici. Le molte migliaia dei loro provvedimenti che vengono pubblicate annualmente dalle riviste specializzate pongono in risalto troppi e troppo diffusi difetti, perché la cosa non sia molto preoccupante.

Primo difetto (forse il piú largamente diffuso): la scarsa cura nella ricostruzione del fatto di cui è causa. Dopo una piatta esposizione dello « svolgimento del processo » nella quale la parte del leone è data alla riproduzione quasi letterale degli atti di parte contrapposti, la motivazione assai raramente si apre con quella succinta, ma chiara esposizione del fatto, cosí come il giudice autonomamente la identifica, che dovrebbe essere la base della successiva argomentazione in diritto. Il piú delle volte il fatto deve dedursi, a cura del lettore, dallo squarcio di sentenza dedicato allo svolgimento del processo: squarcio che molte riviste (non la nostra, però) coprono, purtroppo, con un « *omissis* ».

Secondo difetto: la frequente mancanza di rigore dell'argomentazione giuridica, anche nei casi in cui possa ritenersi sostanzialmente fondata. Difetto, questo, reso ancora piú grave, almeno ai fini della comprensibilità da parte del cittadino comune (e non di lui soltanto), dalla altrettanto frequente verbosità espressiva e dalla sciattezza dello stile italiano. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti perché riguardano quegli squarci che le riviste non tralasciano solitamente di pubblicare.

Terzo difetto: la trascuranza dei « precedenti », sopra tutto se difformi. Nessuno contesta il principio che ogni giudice debba decidere in piena autonomia, senza inchinarsi a precedenti autorevoli di sorta, ma nessuno può apprezzare l'uso di non dedicare nemmeno un rigo alla confutazione di quegli argomenti, se rigettati, tanto piú che spesso essi sono comprensibilmente addotti a sostegno delle proprie ragioni dalla parte soccombente. Piú in generale: una sentenza che non assume una sua posizione criticamente argomentata nel quadro della giurisprudenza prevalente non è certo una buona sentenza.

Si potrebbe continuare, ma il punto relativo ai rapporti tra i giudicanti ed il movimento giurisprudenziale generale suggerisce qualche ulteriore riflessione, che coinvolge con la responsabilità dei giudizi quella dei giuristi, o almeno delle riviste di informazione giurisprudenziale.

Già ho segnalato che queste riviste omettono solitamente la riproduzione delle argomentazioni in fatto: cosa che ostacola nel lettore la comprensione dei limiti oggettivi delle decisioni. Va aggiunto che, come è noto, le riviste usano estrarre, o piú precisamente « astrarre » dai testi giurisdizionali una o piú « massime », dalle quali in seconda battuta vengono dedotti i « sommarî », cioè i termini essenziali di riferimento delle decisioni. Di piú: nel sessanta per cento dei casi le sentenze non vengono riprodotte *in extenso*, ma solo per massime e sommarî. Questo sistema, indubbiamente utile per una informazione generica, è altamente pernicioso ai fini di uno studio serio della giurisprudenza, perché allontana vieppiú i lettori dai fatti di causa e conferisce alle decisioni un aspetto oracolare generalizzante, che è assai spesso molto vicino al falso.

Non è finita. Chi abbia la pazienza (e la possibilità) di controllare le massime e i sommarî sulle stesure complete delle sentenze si accorgerà spesso, e non volentieri, che le massime non hanno colto il senso vero ed essenziale delle sentenze: il che non avviene soltanto quando le massime sono redatte da qualche superficiale operatore privato, ma avviene spesso anche quando esse sgorgano da solenni uffici del massimario. Il tasso di falsificazione pertanto aumenta. E siccome sommarî e massime sono a loro volta ingoiati da voracissimi computers, avviene oggi che, premendo un bottone, ci si trova davanti ad una vera massa di informazioni spesso inutili e comunque di dubbia credibilità.

Lo stile italiano (o per meglio dire, l'incuria in materia di stile) fa il resto. Ecco, ad esempio, una massima segnalata come particolarmente prelibata dal Centro elettronico della Cassazione: « Il contratto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto *part-time*; nella specie, di lavoro stagionale, per un periodo limitato ai mesi estivi) non è di per sé incompatibile con l'operatività delle disposizioni del contratto collettivo che disciplinano in via generale la durata del cosiddetto periodo di comporto, rimanendo affidato al giudice del merito il compito di stabilire, con riferimento alla fattispecie concreta, la possibilità ed i limiti di tale operatività, fermo restando che, ove la stessa venga esclusa, deve nondimeno farsi ricorso alle altre fonti sussidiarie, alternativamente e progressivamente indicate dall'a. 2110 c.c. (usi o equità) al fine di determinare la durata del comporto in guisa tale che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e mantenuto costante l'equilibrio dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'a. 1464 c.c. » (11 giugno 1983, n. 4034).

Ed ecco, pour la bonne bouche, un altro periodetto dell'ufficio del

massimario: « Nel caso del ' piazzista ' licenziato che richieda in via cautelare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro, poiché i fatti pregiudizievoli che il ricorrente intende neutralizzare sono la mancata ammissione alla continuazione dell'attività lavorativa e la mancata percezione della relativa retribuzione e poiché la verificazione di tali fatti negativi non può essere ubicata in un luogo diverso da quello in cui dovrebbero verificarsi i fatti positivi mancanti, la competenza territoriale a provvedere in via d'urgenza — che ha natura funzionale ed è inderogabile (a. 28 c.p.c.) — spetta al pretore del luogo in cui la società datrice di lavoro ha la sede sociale, non rilevando — in contrario — né il luogo di residenza del lavoratore né l'area di svolgimento dell'attività lavorativa né, infine, la circostanza che il licenziamento sia stato adottato in uffici della società situati in un luogo diverso da quello della sede sociale, ove sono accentrati i poteri di amministrazione e direzione dell'impresa » (28 ottobre 1983, n. 6412).

4. — Con ciò siamo passati ad occuparci della responsabilità dei giuristi in ordine all'odierna situazione del diritto italiano. Responsabilità che non sta soltanto nel modo improvvido ora visto di informare il pubblico circa la produzione della giurisprudenza in sede pratica, ma sta anche nel modo astratto e distratto in cui i giudici (e gli operatori giuridici in genere) vengono istruiti e allenati al loro delicato mestiere.

La colpa è dell'insegnamento universitario delle materie giuridiche: un insegnamento che, quando pur viene effettivamente praticato, si riduce di solito a uno scarso numero di lezioni teoriche dettate dalla cattedra e ad un ancora piú scarso numero di esercitazioni pratiche per gli studenti. Anzi, a voler essere sinceri sino in fondo, si riduce ad alcune poche e frettolose esercitazioni frequentate da una minoranza di studenti particolarmente volenterosi. La fretta con cui si svolgono, per necessità di cose, gli esami speciali e la superficialità con cui solitamente si procede (senza necessità di cose che lo imponga) alla stesura ed alla discussione delle dissertazioni di laurea fanno il resto. È qualcosa che rasenta il prodigio, se un cinque per cento degli studenti italiani di giurisprudenza escono dalle università in condizioni reali di preparazione alla vita del diritto che li attende.

Ma fermiamoci, sempre in sede universitaria, alle esercitazioni pratiche. Esse si nutrono, almeno di norma, proprio di quelle sentenze e massime di cui si è detto poc'anzi. E ben raramente procedono ad approfondite analisi critiche delle stesse.

Va pertanto lodata senza riserve l'iniziativa di alcuni docenti (prin-

cipalmente commercialisti e civilisti), i quali hanno da qualche anno reintrodotto nelle aule di alcuni atenei, a complemento dei loro corsi cattedratici, quella considerazione critica della giurisprudenza che nel secolo scorso era da noi tanto vastamente adottata e che in questo secolo, per un esagerato ossequio all'astrattismo di certa scienza giuridica germanica, è stata quasi totalmente abbandonata. Siccome questa metodologia è assai diffusa nei paesi anglosassoni, si suole indicarla spesso come « case method », ma non vi è nulla di male, anzi è senz'altro meno provinciale, se si usa la lingua del nostro paese, e si parla di « metodo casistico », e se si ricorda che, prima del suo abbandono e (si dice cosí?) del successivo « revival », il metodo casistico è stato portato ad alti livelli da un giureconsulto napoletano, Emanuele Gianturco, e si è tradotto anche in libri di buona letteratura, come quello godibilissimo sui contratti nella pratica commerciale del maestro bolognese Enrico Redenti.

5. — Viene spontaneo chiedersi, a completamento del discorso ora svolto, se all'educazione giuridica torni utile, oltre che la conoscenza della prassi giurisdizionale, anche la partecipazione concreta alla vita del diritto, sia giudiziaria sia extragiudiziaria. Partecipazione da realizzarsi quanto meno attraverso l'apprendistato dell'avvocatura e del notariato, cioè attraverso la frequenza degli « studi » legali e di quelli notarili, se non addirittura attraverso l'immissione a titolo di uditori negli uffici giudiziarii.

È una vecchia questione, in parte connessa con il quesito se sia davvero un buon giurista chi non eserciti anche la professione legale. Va dato atto che molte personalità, anche di spicco (basti fare il nome di Rudolf Jhering), si sono piú volte manifestate nel senso della indispensabilità della pratica, tanto durante il corso degli studi in giurisprudenza, quanto dopo la laurea, e in questo caso anche per coloro che si dedicano alla ricerca scientifica ed alla docenza universitaria. Oltre mezzo secolo fa un grande maestro italiano, Francesco Carnelutti, partendo dall'esatto rilievo che non si diventa veramente medici, se non si siano assiduamente frequentate le corsie delle cliniche (mediche, chirurgiche, variamente specialistiche), propose addirittura l'istituzione nelle università italiane di vere e proprie « cliniche del diritto », aperte alla frequenza obbligatoria degli studenti di giurisprudenza. Tesi, questa, che è stata inconsapevolmente ripresa, agli inizi degli anni sessanta, negli Stati uniti d'America con la ideazione di una « clinic legal education », la quale dovrebbe comportare la frequenza da parte degli studenti, con partecipazione ai lavori relativi, di accreditati studi professionali.

Per quanto mi riguarda, avendo io alle spalle una lunga pratica professionale, prima da giudice e poi da avvocato, posso confermare che il cosí detto « occhio clinico » è utilissimo al giurista. Debbo peraltro schiettamente aggiungere che la troppo intensa e troppo prolungata pratica del diritto (solitamente concretantesi nell'esercizio dell'avvocatura) distoglie i docenti universitari di materie giuridiche, salvo ammirevoli eccezioni, da una valida ricerca scientifica e spesso da un impegnato esercizio dell'insegnamento. Questo il motivo per cui ho sempre fermamente sostenuta l'introduzione nella carriera universitaria del cosí detto « tempo pieno » e per cui, quando il tempo pieno è stato previsto dal legislatore, sia pure a titolo facoltativo, io ho lasciato, non senza dispiacere, la toga di avvocato.

Ma mettiamo da parte la questione del tempo pieno e guardiamo esclusivamente agli studenti ed alla loro preparazione. Non si discute che essi, dopo aver conseguito la laurea, faranno bene a completare la loro preparazione attraverso un congruo periodo di effettivo ed intenso tirocinio pratico. Ciò che appare assai difficile (e forse anche sconsigliabile) è che essi facciano pratica prima di laurearsi. A prescindere da altre considerazioni, è obbiettivamente ai limiti dell'impossibile distribuirli tra gli studî professionali e gli uffici giudiziarî, affinché ne seguano l'attività e vi acquistino proficuamente esperienza. Vi si oppone, a parte tutto, il dovere giuridico del segreto, o comunque dello stretto riserbo, cui sono tenuti per legge coloro che in quegli studî ed uffici lavorano. Ad ogni modo questo sistema, mentre distoglierebbe lo studente dalla concentrazione necessaria (quando pur vi è) ad uno studio teorico da portarsi a compimento in soli quattro anni, lo esporrebbe prematuramente a deformazioni professionali non sempre riparabili. E non vi è cosa piú deleteria per il diritto del dilagare degli operatori, come suol dirsi, « praticoni »: esperti nella frequenza degli uffici giudiziarî, conoscitori di retroscena e di trucchi di ogni sorta, magari notevolmente abili nelle schermaglie di udienza, ma privi di sufficiente midollo culturale e del tutto incapaci di orientarsi nel « *mare magnum* » del diritto e delle questioni giuridiche.

Restano, se mai, le « cliniche del diritto ». La formula è indubbiamente brillante, ma una concreta e seria realizzazione della proposta carneluttiana è anche essa pressoché impossibile: tanto che nemmeno il Carnelutti, che pure è stato docente e avvocato ad altissimo livello, è mai riuscito a realizzare una sua clinica. Per rendersene conto, è sufficiente pensare a due tra le difficoltà che si frappongono. In primo luogo, le cliniche vere, cioè quelle mediche o chirurgiche, sono dotate di un diritto di scelta degli ammalati piú interessanti (cioè dei casi di ma-

lattia piú complessi) tra quelli ammessi nei pubblici ospedali, mentre un analogo diritto di scelta non è pensabile per le vertenze giudiziarie rubricate nelle corti di giustizia, dal momento che esso verrebbe a limitare il potere-dovere che i magistrati hanno, secondo la costituzione, di giudicare. In secondo luogo, gli ammalati ammessi nelle cliniche mediche o chirurgiche si trovano lí per essere portati possibilmente a guarigione, e non perché i clinici facciano loro il trattamento che essi stessi preferiscono; viceversa gli « ammalati » del diritto, a differenza di quelli veri, entrerebbero in clinica per chiedere, legittimamente, una difesa (nei limiti del lecito e dell'onesto) dei loro personali interessi nei confronti degli « ammalati » che fossero parti (anzi controparti) nello stesso processo e che magari si trovassero pur essi in clinica nel lettino accanto.

Insomma, fare progetti è bello, e sopra tutto è facile. Il brutto comincia quando i progetti devono essere realizzati. A volte non si combina nulla di buono e a volte si producono addirittura esiti deleteri. Tanto piú che il nostro paese, forse anche per sua sfortuna, è strapieno di progetti andati a male, il mio franco parere è che l'insegnamento universitario del diritto va certamente integrato con esercitazioni su casi pratici (tratti dai repertori di giurisprudenza, desunti dai giornali, esposti dai professori o dagli stessi studenti), ma va sempre incentrato sulla lezione cattedratica, la quale serve quanto meno a far conoscere le grandi linee dei problemi ed a far respirare agli studenti l'atmosfera degli studi superiori.

Tuttavia, quando avviene (e non di rado avviene) che il docente universitario si illude che la lezione cattedratica sia tutto, e che inoltre essa debba ridursi a severe « predicazioni » (come diceva Vittorio Scialoja) o a compunti « soliloqui » (come ha scritto Norberto Bobbio), lo studente ha tutte le giustificazioni possibili, se diserta l'aula universitaria. Il che, debbo aggiungere, non sempre egli avrà la possibilità di fare, vista la riprovevole tendenza di alcuni docenti (almeno cosí si dice) a precederlo nella diserzione e a svolgere altrove attività per loro piú proficue, o almeno piú interessanti.

6. — Gli antichi romani, come molti dicono (anche quando non lo sanno), sono stati probabilmente il popolo in cui il ceto dei giuristi ha maggiormente privilegiato lo studio dei *casus* giuridicamente rilevanti e dei problemi posti dagli stessi. Senza voler qui tracciare una storia che sarebbe troppo lunga ad esporsi, basta a provarlo una semplice scorsa al materiale documentario giunto sino a noi: materiale in cui l'analisi e la discussione di *species facti* è di gran lunga prevalente sulla

enunciazione dei principi generali ed in cui molte *regulae iuris* si presentano chiaramente come il risultato di una sintesi dell'esperienza casistica. « *Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat* », scrisse appunto il giurista Paolo (cfr. D. 50.17.1 pr.) negli anni a cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo.

Le cause di questa evidentissima visione pragmatica del diritto da parte della giurisprudenza romana (e in particolare si allude alla giurisprudenza preclassica e classica, dal secondo secolo avanti Cristo sino agli inizi del terzo secolo dopo Cristo) furono essenzialmente due. Anzi tutto, il fatto che il diritto non si apprendeva a scuola o nell'ambito di discipline didatticamente sviluppate, e tanto meno poteva essere appreso ricorrendo alla cultura del mondo ellenistico, ma si assorbiva attraverso la frequenza quotidiana di giuristi già esperti e la riflessione sulle risposte che essi davano ai loro interroganti. Secondariamente, il fatto che la professione del giurista aveva precise ascendenze sacerdotali ed aderenze molto strette con l'organizzazione di governo, ed era pertanto ben distinta da quella dell'avvocato o, piú in generale, del retore. I giuristi potevano anche esercitare la doppia professione, ma il fenomeno era poco frequente. Era addirittura praticamente escluso che un buon giurista fosse anche un buono ed attivo patrocinatore in giudizio.

Dunque, l'orientamento dei giureconsulti romani nello studio dei casi non era al servizio degli interessi di parte, ma era al servizio degli interessi della giustizia, di cui essi erano in certo modo i collaboratori, non di rado esercitando anche funzioni di consiglieri, prima dei magistrati e poi dei principi. Di qui il loro genuino impegno ai fini del reperimento di soluzioni esaurienti e rigorosamente imparziali delle questioni trattate.

Quanto al modo in cui si perveniva (o si tentava di pervenire) dai giuristi romani alle auspicate soluzioni esaurienti e imparziali dei *casus* esaminati, la discussione tra i « romanisti » contemporanei è tuttora molto vivace, ma, se non vedo male, è « aperta » sino ad un certo punto. Tutti, o quasi, sono infatti d'accordo nel ritenere che, a prescindere da ogni differenza tra le varie personalità, il *casus* faceva premio sui loro orientamenti culturali (sopra tutto su questi) e la soluzione di esso raramente discendeva da una identificabile premessa teorica od era influenzata da visibili pregiudizi sociali. Purché si tenga presente (e questo bisogna farlo) che l'orizzonte dei giuristi escludeva quasi totalmente il mondo della povera gente (il che dipendeva anche dal fatto che la povera gente, quella dei bassifondi, molto di rado riversava le proprie confuse inquietudini in casi di interesse giuridico), è necessario ammettere che

i giuristi romani tendevano, sopra tutto nell'età del principato, a lasciare da parte ogni considerazione legata ai loro specifici bagagli culturali e, in un certo senso, ad uniformare i loro metodi di analisi.

La tendenza alla uniformità metodica, alla affermazione di una sorta di corporazione autonoma e autorevole dei giuristi, con cui anche e sopra tutto i príncipi furono indotti a fare i conti almeno per i primi due secoli del cosí detto alto impero, non significava che i giuristi non discutessero (e talvolta polemizzassero) tra loro in una incessante ricerca della migliore soluzione dei casi giuridici e di un allargamento altrettanto incessante del ventaglio dei problemi e delle relative soluzioni. La dialettica era, al contrario, all'ordine del giorno: non solo con i rivali nella professione, ma prima ancora con i clienti e con gli apprendisti (*auditores*). I clienti non pretendevano di essere tutelati ad ogni costo, ma comprensibilmente si aspettavano dal giureconsulto un esame particolarmente accurato dei loro interessi e delle loro ragioni, nella speranza che il responso fosse ad un tempo *pro veritate* e *pro domo*; e non era difficile che, se insoddisfatti in questa loro aspettativa, passassero a chiedere i lumi di un altro giureconsulto. Gli *auditores* avevano la funzione precipua di essere appunto ascoltatori del giureconsulto oracolante, ma piú che spesso passavano a chiedere chiarimenti, a sollevare difficoltà, a configurare altre soluzioni, impegnando il loro principale in *quaestiones* piú o meno complesse, cui il caso realmente risolto nel colloquio con il cliente forniva esclusivamente lo spunto. Si capisce infine come i giuristi, ispirati a questo modo dai loro contatti con i clienti e con gli *auditores*, potessero dare allo stesso caso soluzioni non identiche e potessero altresí scendere sul terreno della discussione aperta con gli altri giuristi.

Essenzialmente da questa multiforme dialettica derivava, quanto meno in età preclassica e classica, il progresso del diritto di Roma. Solo in rarissimi casi le opinioni dei giuristi, se tutte o quasi tutte conformi tra loro, si « consolidavano » in *regulae iuris*.

D'altra parte, la *regula*, insegnava Sabino (cfr. Paul. 16 *ad Plautium* in D. 50.17.1), non ha mai carattere definitivo e immutabile: « *simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum* ».

Converrà che lo teniamo ben presente anche noi.

Postilla prima: La casistica di Gianturco.

Emanuele Gianturco (1857-1907), nativo del piccolo paese di Avi-

* In *Labeo* 34 (1988) 382.